

Simposio: da «Operazioni Sospette» ad «Azioni Efficaci»: trasformare la Compliance in pratiche solide.

Avv. Fabrizio Vedana

Consigliere AssoAML; Membro della Commissione Education di Transparency International Italia.

Avv. Mauro Tosello

Partner di ELEXIA - Avvocati & Commercialisti.

Dott.ssa Raffaella Cristofaro

Director - Head of Italy AML Credit Suisse Italy a UBS Group Company.

SA
M23

PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DELL'1 AGOSTO 2023 (PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 16 AGOSTO 2023, SERIE GENERALE N. 190)

La principale novità consiste nella istituzione della nuova figura dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, nominato dall'organo di amministrazione fra i suoi membri, conformemente a quanto previsto dall'art. 46, par. 4, della Direttiva 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio) e dai citati Orientamenti dell'EBA.

In linea con il principio di proporzionalità, la Banca d'Italia, nel recepire parzialmente le osservazioni formulate durante la consultazione, ha fatto tuttavia salva la possibilità di attribuire l'incarico di esponente responsabile per l'antiriciclaggio anche al direttore generale, in casi debitamente motivati, sulla base del complessivo assetto di governo societario e del sistema di deleghe e a condizione che sia preservata l'efficacia della funzione di tale esponente.

La stessa Banca d'Italia ha chiarito in nota che possono giustificare l'attribuzione dell'incarico al direttore generale, a titolo esemplificativo, le ipotesi di assenza di esponenti esecutivi nell'organo di amministrazione o di organo con pochi componenti o di particolare onerosità dell'attribuzione dell'incarico ad esponenti esecutivi in termini di disponibilità di tempo.

Nella nuova sezione III-bis delle Disposizioni del 2019, dedicata all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, si specifica che l'incarico ha natura esecutiva. Tale specificazione, riferita all'incarico e non all'esponente, consentirebbe di conferire l'incarico anche ad un esponente non esecutivo dell'organo di amministrazione, secondo quanto affermato dalla Banca d'Italia nella premessa al Documento di consultazione.

L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio è destinato a realizzare il necessario raccordo fra l'organo di amministrazione e il responsabile della funzione antiriciclaggio, assicurando la consapevolezza dei rischi di riciclaggio da parte di tale organo e fornendo al contempo gli indirizzi necessari alle funzioni aziendali interessate.

Egli deve possedere adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti il rischio di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio, nonché il modello di business dell'intermediario; inoltre, deve disporre di tempo e di risorse adeguate ad assolvere i propri compiti, quali dettagliati nella citata sezione III-bis. In tale sezione si prevede, fra l'altro, che i criteri di verifica della disponibilità di tempo siano specificati nella policy antiriciclaggio.

Nel caso, tuttavia, delle banche, degli intermediari finanziari e degli altri soggetti cui si applica il d.m. n. 169/2020 sui requisiti di idoneità degli esponenti aziendali, non è necessaria l'esplicita indicazione di tali criteri, nella policy antiriciclaggio, come chiarito dalla Banca d'Italia nel Resoconto sugli esiti della consultazione, potendosi fare rinvio a quelli già individuati ai sensi di tale decreto.

L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio può essere nominato anche responsabile della funzione antiriciclaggio, purché privo di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia.

Le valutazioni sulla nomina dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio devono essere verbalizzate in modo analitico.

In virtù della norma transitoria contenuta nell'art. 8 del Provvedimento in oggetto la nomina dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio deve avvenire in occasione del primo rinnovo degli organi sociali successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento (14 novembre 2023) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026.

In caso di gruppo va nominato anche l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio a livello di gruppo. Tale nomina compete all'organo di amministrazione della capogruppo e deve ricadere anch'essa su un componente di tale organo o sul direttore generale (della capogruppo) al ricorrere delle medesime condizioni sopra viste. Nulla sembra impedire il cumulo in capo alla stessa persona degli incarichi di esponente responsabile per l'antiriciclaggio della capogruppo e di esponente responsabile per l'antiriciclaggio a livello di gruppo.

Grazie della vostra attenzione!

FABRIZIO VEDANA

(fabriziovedana72@gmail.com)

Socio e amministratore in Across Group

Socio fondatore e componente Consiglio Direttivo AssoAML

Commissione Education Transparency Int.

Direttore resp. Rivista AML&Fintech